

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dall'innesto con la provinciale Fizzo, in contrada Bacile, per Bonea, a Varoni, in provincia di Benevento Pag. 3355

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1957.

Nomina del tenente colonnello Enrico Accorona a presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare Pag. 3358

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1957.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Massa Marittima (Grosseto) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Follonica. Pag. 3359

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 3359

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico Pag. 3359

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3360

Ministero delle finanze:

Esito di ricorso Pag. 3360

Avviso di rettifica Pag. 3360

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a due posti di assistente aggiunto in prova nella carriera direttiva dei chimici farmacisti dell'Amministrazione della sanità pubblica Pag. 3360

Prefettura di Teramo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo al 30 novembre 1956. Pag. 3361

Prefettura di Campobasso: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1954. Pag. 3361

Prefettura di Cuneo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1956. Pag. 3362

Prefettura di Belluno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno Pag. 3362

PARLAMENTO NAZIONALE**CAMERA DEI DEPUTATI****Convocazione**

La Camera dei Deputati, è convocata in 622ª seduta pubblica mercoledì 18 settembre 1957, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. - Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958.

2. - Seguito della discussione delle proposte di legge e del disegno di legge sulla disciplina dei contratti agrari.

(5243)

LEGGI E DECRETI**LEGGE 12 agosto 1957, n. 801.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — TAMBRONI
— MEDICI — ANDREOTTI
— TAVIANI — Togni

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra

LA REPUBBLICA ITALIANA

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

dall'altra,

Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare definitivamente, ai caduti di guerra italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana,

Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della

Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana,

Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:

I

Tomba di guerra tedesche nella Repubblica Italiana

Art. 1.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonché i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

Art. 2.

Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Art. 3.

Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per la sistemazione verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 4.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. F. T. a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel più breve tempo possibile.

Art. 5.

Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.

Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale ad altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo

terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della R. F. T.

Art. 6.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardiano remunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la remunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo italiano riconosce al Governo della R. F. T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

Art. 7.

Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi.

Il Governo italiano accorderà analoghe facilitazioni per la importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 8.

Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo alla esumazione.

Art. 9.

Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove — anche se rimarrate — figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.

Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalità di applicazione.

Art. 10.

Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.

Art. 11.

Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. assuma, per incarico del Governo della R. F. T., l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo italiano accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. potrà inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attività. La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attività in Italia, è soggetta all'approvazione del Governo italiano.

Art. 12.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'art. 11 e le competenti Autorità italiane.

II.

*Tombe di guerra italiane
nella Repubblica Federale Tedesca*

Art. 13.

Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.

Art. 14.

Le salme dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in località che saranno concordate.

Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse località potranno essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalità, il Governo tedesco provvederà a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

Art. 15.

Il terreno occorrente verrà scelto previa intese tra il Governo italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.

I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo italiano, approvati dal Governo della R. F. T.

La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.

Per le sistemazioni verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 16.

L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonché la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previa intese con il Governo della R. F. T. e nel più breve tempo possibile.

Art. 17.

Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo della R. F. T. garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra italiani ivi giacenti.

Qualora il Governo della R. F. T. ravvisasse la necessità, per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale al altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previa intese con il Governo della Repubblica italiana.

Art. 18.

Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germania verrà impiegato un guardiano remunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la remunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.

Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

Art. 19.

Il Governo italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.

Il Governo della R. F. T. accorderà analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.

Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 20.

Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.

L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità tedesca, che redigerà un processo verbale relativo all'esumazione.

Art. 21.

Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo da 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40 % sulle tariffe delle Ferrovie federali, per il viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, a

renti prossimi (genitori, vedove — anche se rimari-
te — figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra ita-
liani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella
pubblica Federale di Germania.

Le modalità di applicazione delle facilitazioni previ-
ste nel presente articolo saranno concordate diretta-
mente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.
Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire
alla stessa data in cui avranno esecuzione le facilita-
zioni previste all'art. 9.

Art. 22.

Il Governo della R. F. T. provvederà a consegnare
al Governo italiano tutti i documenti, che potessero
eventualmente essere ancora in suo possesso o essere
invece, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di
guerra italiane nella Repubblica Federale di Germania.
Le competenti autorità della R. F. T. faciliteranno in
particolare la ricerca delle informazioni contenute negli
archivi seguenti:

stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti
da Enti pubblici;

uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;
uffici del lavoro, degli alloggi e anonari.

I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra
potranno essere consultati, d'accordo con la compe-
tente autorità della R. F. T., in tutti i casi in cui ciò
sia necessario ai fini delle ricerche.

Da parte del Governo della Repubblica Federale ver-
rà raccomandato agli Enti privati di procedere in modo
analogo.

Art. 23.

Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione
italiana del Commissariato generale onoranze caduti
in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le
funzioni attribuite ai caduti italiani di cui al pre-
sente Accordo.

Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata
d'Italia nella Repubblica Federale.

Il Governo della R. F. T. accorderà al predetto Ente
ogni possibile facilitazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso
potrà avvalersi di personale specializzato inviato dalla
Italia e installare i locali necessari per la sua attività.

Art. 24.

Le modalità di esecuzione del presente Accordo sa-
ranno regolate direttamente tra la Delegazione italiana
di cui all'art. 23 e le competenti autorità della Repub-
blica Federale di Germania.

Disposizioni finali

Art. 25.

Il presente Accordo si applica anche al « Land
Berlin » qualora il Governo della R. F. T. non faccia
al riguardo una comunicazione in contrario al Governo
italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo stesso.

Art. 26.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla
applicazione del presente Accordo sarà risolta per via
diplomatica.

Art. 27.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in
vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà
luogo in Roma.

Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24
e 26 avranno esecuzione dal momento della firma dello
Accordo.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari debita-
mente autorizzati hanno sottoscritto il presente Accordo
e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio
originale in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi
facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica Federale Tedesca
WALTER HALLSTEIN

Per la Repubblica Italiana
U. GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

In sede di trattative per la definizione dell'Accordo
tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica
Italiana sulle tombe di guerra, è stata raggiunta un'in-
tesa su quanto segue:

I cimiteri tedeschi di caduti in guerra della seconda
guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle
località seguenti:

Catania (quota 204 M. Po)

Cassino

Bologna

Costermano (Verona)

Pomezia

Catania (Cimitero Comunale)

Gardone

Merano

Pordoi.

I cimiteri italiani di caduti in guerra della seconda
guerra mondiale saranno conservati o sistemati nelle
località seguenti:

Berlino

Francoforte sul Meno

Amburgo

Colonia

Monaco

Norimberga.

Se Ella è d'accordo su quanto precede, propongo che
la presente Nota venga considerata, insieme con la Sua
cortese risposta, come un'intesa tra i nostri due Go-
verni.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta
considerazione.

GRAZZI

A Sua Eccellenza

Il Sottosegretario della Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN. — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DER STAATSSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, 22. Dezember 1955

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, das folgenden Wortlaut hat:

« Bei den Verhandlungen über den Abschluss eines Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Kriegsgräber ist Einverständnis darüber erzielt worden, dass deutsche Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Catania (quota 204 M Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Gemeindefriedhof)
Gardone
Merano
Pordoi.

Ausserdem ist vereinbart worden, dass italienische Friedhöfe für die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges an den folgenden Orten erhalten bleiben oder errichtet werden sollen:

Berlin
Frankfurt/M.
Hamburg
Köln
München
Nürnberg.

Falls Sie mit dieser Regelung einverstanden sind, darf ich vorschlagen, dieses Schreiben und Ihre Antwort als eine zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung zu betrachten ».

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Inhalt Ihres obigen Schreibens einverstanden ist und dieses Schreiben und meine heutige Antwort als zwischen unseren beiden Regierungen getroffene Vereinbarung betrachtet.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Umberto GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Eccellenza,

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano ha il desiderio di erigere a sue spese monumenti commemorativi per i caduti italiani nei luoghi degli ex campi di concentramento di Dachau, Flossen-
burg, Hersbrück e Neuengamme.

Il Governo italiano sarebbe grato se il Governo della Repubblica Federale di Germania volesse dare il suo consenso alla erezione di tali monumenti commemorativi.

In tale caso il Governo italiano non mancherebbe di sottoporre, in tempo utile, i progetti da esso redatti all'approvazione del Governo della Repubblica Federale di Germania.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

GRAZZI

A Sua Eccellenza

Il Sottosegretario dello Auswärtiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN. — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DER STAATSSSEKRETÄR
DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, 22. Dezember 1955

Herr Botschafter,

Mit Ihrem heutigen Schreiben haben Sie mir mitgeteilt, dass die italienische Regierung den Wunsch hat, auf ihre Kosten Erinnerungsmale für italienische Tote an den Stätten der früheren Konzentrationslager Dachau, Flossenbürg, Hersbrück und Neuengamme zu errichten. Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ihre Zustimmung zur Errichtung dieser Erinnerungsmale erteilen sollte, würde die italienische Regierung nicht verfehlen, zu gegebener Zeit die Genehmigung der von ihr ausgearbeiteten Entwürfe zu bitten.

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der Errichtung von Erinnerungsmalen für italienische Tote an den genannten Orten und unter den vorgeschlagenen Bedingungen einverstanden ist.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

HALLSTEIN

Seiner Exzellenz
dem Italienischen Botschafter
Herrn Umberto GRAZZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 802.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco, in Aversa (Caserta).

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Aversa (Caserta).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 109. — RILIEVA